

All. "A" al n. 1780 di repertorio e n. 1215 di raccolta--

-----S T A T U T O-----

-----della società sportiva dilettantistica -----

-----a responsabilità limitata-----

-----"PLAY FIT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA -----

-----A RESPONSABILITA' LIMITATA"-----

-----con sede in PADOVA -----

-----TITOLO PRIMO - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA-----

Articolo 1 - Denominazione-----

E' costituita, ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come modificato dalla Legge 21 maggio 2004, n. 128, e successive ulteriori modifiche, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, con la denominazione **"PLAY FIT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"**. -----

Articolo 2 - Sede-----

La società ha sede in **PADOVA** all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. -----

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'Organo Amministrativo.-----

E' possibile aprire sedi secondarie in Italia o all'estero. - Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. --

Articolo 3 - Oggetto-----

La società è senza scopo di lucro ed ha come oggetto principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività riguardante la disciplina della pesistica e della cultura fisica, della ginnastica, della corsa, dell'atletica, delle camminate e delle arrampicate, del nuoto, del calcetto e di tutto quello che potrà riguardare l'attività sportiva in genere sia in forma teorica sia in forma pratica, sia maschile sia femminile, sia per persone abili sia per diversamente abili, l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica.-----

Saranno osservate le finalità, le norme e delle direttive della Federazione e dei suoi organi e/o degli Enti di promozione sportiva ai quali la società si affilierà.-----

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., del C.I.P, delle Federazioni nazionali ed internazionali a cui aderirà di appartenenza, della A.S.C. o altro ente di promozione sportiva a cui la società aderirà e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte

le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.-----

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.-----

La società parteciperà alle diverse iniziative sportive o ricreative organizzate in proprio o da altri enti e Organizzazioni di promozione sociale della cultura e della pratica sportiva.-----

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà (a titolo meramente esemplificativo) svolgere in funzione accessoria e strumentale le seguenti attività:-----

- l'esercizio di centri fitness sportivi;-----

- l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse;---

- l'organizzazione di servizi, percorsi, stage, incontri, scambi e concorsi, iniziative culturali e turistiche, centri sportivi ed attività di formazione sia estive sia invernali per poter soddisfare tutte le esigenze sportive, di svago e di ricreazione dei tesserati;-----

- la gestione, l'edizione e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, vademecum e/o ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva, educativa e ricreativa;-----

- la gestione e promozione di corsi di istruzione tecnico-professionale, sia didattica sia pratica, per l'avvio, il perfezionamento e l'aggiornamento nelle attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con gli enti locali, regionali, statali, pubblici e privati, rivolto agli istruttori, ai tecnici, ai dirigenti, ai tesserati ma anche a terzi;-----

- lo svolgimento di attività di natura commerciale (es. prendere o dare prestazioni pubblicitarie e/o sponsorizzazioni, ecc.) in diretta attuazione delle finalità istituzionali ed in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti non commerciali;-----

- l'effettuazione di raccolte pubbliche occasionali di fondi;-

- la gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: bar-ristoranti, palestre, spacci interni di abbigliamento, di accessori sportivi e di generi affini;-----

- il noleggio in franchising del proprio marchio e del know-how ad esso connesso a terzi nonché il noleggio e/o locazione a terzi (associazioni e/o società sportive dilettantistiche, club, privati, attività commerciali) di strutture sportive (palestre e/o impianti sportivi) con tutti i servizi e le attrezzature in esse contenute.-----

Sempre ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere ogni operazione di carattere mo-

biliare, immobiliare e finanziaria, quest'ultima non nei confronti del pubblico, che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.-----

Potrà promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; potrà altresì assumere o concedere in affitto aziende o rami di essa, singoli impianti e strutture stabilimenti, sotto l'osservanza degli artt. 2561-2562-1615 e seguenti del Codice civile; il tutto con l'espressa esclusione di ogni attività professionale protetta, nei limiti e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.-----

Articolo 4 - Durata-----

Il termine di durata della società è fissato al 31 (trentuno) di agosto 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.-----

-----**TITOLO SECONDO - CAPITALE**-----

Articolo 5 - Capitale-----

Il capitale sociale ammonta ad Euro 10.000,00.= (diecimila/00).-----

In caso di aumento di capitale i soci hanno il diritto di sottoscrizione in proporzione alle quote possedute. In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l'aumento mediante passaggio di riserve a capitale.-----

-----**TITOLO TERZO - ORGANI SOCIALI**-----

Articolo 6 - Organi sociali-----

Gli organi sociali sono:-----

- l'Assemblea;-----
- l'Amministratore Unico o due Amministratori o il Consiglio di Amministrazione;-----
- l'Organo di Controllo, se nominato. -----

Articolo 7 - Assemblea-----

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. -----

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-----

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. ---

Il termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni dall'Organo Amministrativo, nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile. In questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla situazione patrimoniale della società e sull'andamento

della gestione le ragioni della dilazione.-----

Le Assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito della regione in cui ha sede la società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.-----

L'Assemblea dovrà essere convocata dall'Organo Amministrativo con raccomandata spedita ai soci o con altro mezzo ritenuto idoneo (mail, mail certificata, sms, ecc.) presso l'ultimo domicilio indicato al Registro delle Imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

Nel contenuto della corrispondenza devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

Anche senza nessuna formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi Assemblea, comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento trattato. -----

La società s'impegna a garantire lo svolgimento delle Assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.-----

Nei casi previsti dalla legge le decisioni dei soci possono essere adottate mediante il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La consultazione scritta può essere promossa da ciascun Amministratore o dai soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.-----

Ai fini della consultazione scritta l'Organo Amministrativo o i soci promotori dovranno predisporre un apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: l'argomento oggetto della decisione, il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.-----

Le ulteriori modalità dovranno essere definite all'atto della decisione di procedere a consultazione scritta.-----

Articolo 8 - Partecipazione all'Assemblea - Deleghe-----

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale.-----

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti al Registro delle Imprese.-----

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che è designato dagli intervenuti a maggioranza e, se richiesto dalla legge, assistito da un Notaio che redige il verbale ed eventualmente da due scrutatori per le operazioni di voto; il Presidente coor-

dina i lavori dell'Assemblea e trasmette entro trenta giorni il relativo verbale alla federazione sportiva o alle federazioni sportive cui la società è affiliata. Spetta anche al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'Assemblea sia regolarmente costituita e accertare il numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione nonché stabilire le modalità della discussione.-----

Articolo 9 - Attribuzioni dell'Assemblea-----

Sono compiti dell'Assemblea:-----

- 1) approvare la relazione dell'Organo Amministrativo sull'attività dell'anno sociale trascorso;-----
- 2) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché i componenti dell'Organo di Controllo se nominato o nei casi di cui all'articolo 2477 del Codice Civile;-----
- 3) approvare il bilancio consuntivo;-----
- 4) decidere su tutte le questioni che l'Organo Amministrativo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai soci;
- 5) redigere regolamenti interni;-----
- 6) deliberare le modifiche statutarie;-----
- 7) deliberare sullo scioglimento della società;-----
- 8) decidere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. -----

Articolo 10 - Approvazione delle delibere assembleari -----

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea; tranne che per le materie di cui ai punti 5, 6 e 7 dell'articolo precedente, per le quali l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale presente in Assemblea e non meno della metà dell'intero capitale sociale.-----

Articolo 11 - Amministrazione-----

La società può essere amministrata:-----

- da un Amministratore Unico;-----
- da due Amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti secondo quanto deciso dai soci al momento della loro nomina; sia disgiuntamente che congiuntamente;-----
- da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.-----

L'Assemblea sceglie il sistema di amministrazione e la durata della carica e nel caso di Consiglio di Amministrazione, fissa il numero dei membri. -----

Sia l'Amministratore Unico che i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e tutte le figure sono rieleggibili.-----

L'Organo Amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione o delle Federazioni a cui la società si affilierà, dovrà astenersi dal

partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali e/o dagli enti di promozione sportiva.-----

L'Organo Amministrativo che contravvenga al divieto previsto dal quarto comma del presente articolo decade dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non può ricoprire cariche sociali.-----

Non possono essere nominati Amministratori coloro i quali ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato.-----

Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanere gli Amministratori da essi sostituiti.-----

Tuttavia, nel caso di presenza di un Consiglio di Amministrazione, se per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei membri, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.-----

Qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio eleggerà fra i nuovi membri il Presidente, eventualmente uno o più Vicepresidenti che lo sostituiscano in caso di sua assenza od impedimento, un Amministratore Delegato nonché un Segretario scelto anche fra le persone estranee.-----

In caso di assenza od impedimento sia del Presidente che dei Vicepresidenti la presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta dal Consigliere più anziano d'età.-----

L'Organo Amministrativo si riunisce nella sede della società od altrove, purché in Italia, ogni volta che lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un Consigliere, ovvero dai Sindaci Effettivi. -----

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata o con altro mezzo ritenuto idoneo (mail, mail certificata, sms, ecc.) da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun membro e membro dell'Organo di Controllo, se nominato; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma da spedire almeno tre giorni prima. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.-----

Articolo 12 - Attribuzione dell'Organo Amministrativo-----

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione del raggiungimento degli

scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.-----

L'Organo Amministrativo ha quindi fra l'altro la facoltà di acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità; transigere e compromettere in Arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato, contrarre mutui passivi, con o senza garanzia ipotecaria, stipulare mutui con gli Istituti di Credito Fondiario convenendo garanzie ipotecarie, sottoscrivere, girare accettare o protestare cambiali od altri effetti di commercio.-----

L'Organo Amministrativo potrà altresì compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti od uffici pubblici tutti gli atti od operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi per l'esercizio di attività commerciali.---

All'Organo Amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio e ove non in contrasto con le disposizioni dell'articolo 90 della L. 289/2002, un eventuale compenso determinato dai soci con decisione valida fino a modifica.-----

Alle suddette condizioni, all'Organo Amministrativo potrà inoltre spettare un'indennità di fine mandato e all'uopo, la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.-----

E' fatto divieto agli Amministratori di ricoprire la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.-----

Nel caso di presenza di un Amministratore Unico, allo stesso compete la rappresentanza legittima della società, di fronte ai terzi e in giudizio, con firma libera per il compimento degli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.-----

Nel caso di presenza di due Amministratori, agli stessi compete la rappresentanza legittima della società, di fronte ai terzi e in giudizio, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, sulla base di quanto previsto nell'atto di nomina.-----

Nel caso di presenza di un Consiglio di Amministrazione la firma sociale e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio medesimo ed in caso di impedimento di quest'ultimo al Vice Presidente e comunque a tutti o ad alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione disgiuntamente o congiuntamente tra loro a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina, da

esercitarsi previa delibera del Consiglio di Amministrazione.-
La rappresentanza sociale spetta anche agli Amministratori delegati, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina. La firma del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.-----

Articolo 13 - Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, la gestione societaria sarà controllata da un Organo di Controllo o da un Revisore, in possesso dei requisiti di legge, nominati con decisione dell'Assemblea dei soci e con funzione di revisione legale dei conti.-----

La società, con decisione dell'Assemblea dei soci, assunta di volta in volta senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:-----

a) l'Organo di Controllo, se nominato, sia costituito da un solo membro effettivo ovvero da un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge;-----

b) la funzione di Revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica sia ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro;-----

c) le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente - attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un Revisore (persona fisica o società di revisione).-----

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.-----

Articolo 14 - Prelazione

Il socio che intenda vendere la propria quota dovrà offrirla in prelazione agli altri soci, dando loro comunicazione della propria intenzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e indicando le generalità dell'eventuale acquirente, il prezzo richiesto, che non potrà comunque essere superiore al valore nominale, i termini e le modalità di pagamento; entro il termine di trenta giorni successivi al ricevimento di tale notificazione i soci che intendessero esercitare la prelazione dovranno a loro volta notificare, sotto la pena di decadenza, tale loro decisione al socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

Se più di un socio si avvarrà della prelazione, la cessione della partecipazione offerta verrà fatta pro quota ai singoli acquirenti, in proporzione della rispettiva partecipazione al capitale.-----

Le quote non possono essere trasferite senza il gradimento

dell'Organo Amministrativo con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti.-----

In mancanza del gradimento spetta ai soci il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2469 comma 2 del Codice Civile, che potrà essere esercitato non prima di due anni dalla data di costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione e seguendo le modalità descritte al successivo articolo 15.-----

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico, il gradimento, la designazione e la determinazione delle condizioni e delle modalità di cui ai precedenti commi vengono espressi dall'Assemblea appositamente convocata.-----

In caso di aumento di capitale, i titolari delle quote alla data della deliberazione avranno sulle nuove quote un diritto di sottoscrizione da esercitare in proporzione alle quote possedute con modalità che verranno fissate dall'Organo Amministrativo.-----

I pagamenti delle quote dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e verranno richiesti ai sottoscrittori con lettera raccomandata secondo le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo.-----

Articolo 15 - Diritto di recesso-----

Il socio può recedere dalla società per l'intera sua partecipazione con le modalità previste dall'art. 2473 del Codice Civile e dalle norme operanti in materia. Al socio uscente sarà rimborsata la quota di partecipazione entro i limiti del suo valore nominale, in considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società.-----

Articolo 16 - Rimborso della partecipazione-----

In caso di morte (con liquidazione della quota agli eredi o legatari), recesso o esclusione di un socio, rispettivamente gli eredi o legatari del socio defunto e il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.-----

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avviene entro centottanta giorni dalla morte, dal recesso o dalla comunicazione al socio della esclusione e può essere effettuato anche mediante l'acquisto della partecipazione da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.-----

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, in espressa e necessitata deroga alle disposizioni di cui all'art. 2473 del Codice Civile, il rimborso al socio receduto o escluso o ai successori del socio defunto avverrà entro i limiti del valore nominale della partecipazione stessa.-

Articolo 17 - Bilancio ed utili-----

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) agosto di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo

procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge.-----

La società non ha scopo lucrativo e pertanto si ha il divieto di ripartire, anche in forme indirette, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita societaria salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.-----

L'Assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3 (tre) salvo le eccezioni di cui sopra.-----

Articolo 18 - Disciplina e vertenze-----

Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascenti tra la società ed i soci, ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi dello statuto della Federazione interessata a cui la società si affilierà, di appartenenza della società, che tutti i soci si obbligano ad accettare.-----

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari promossa da o contro i soci da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio ove ha sede la società con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.-----

Articolo 19 - Scioglimento e disposizioni generali-----

Nel caso di scioglimento della società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.-----

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale al valore nominale dovrà essere devoluto ai soli fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta per legge. -----

Articolo 20 - Rinvio alla legge-----

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.-----

F.TO: SENO LUCA -----

COZZAROLO MASSIMILIANO -----

MICHELE DAL MASO NOTAIO (L.S.)-----